



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 luglio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0198(NLE)**

10592/1/21
REV 1

JUSTCIV 111
JAI 850
TU 12
COAFR 191

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 371 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 371 final/2.

All.: COM(2021) 371 final/2



Bruxelles, 7.7.2021
COM(2021) 371 final/2

2021/0198 (NLE)

CORRIGENDUM

This documents replaces COM(2021) 371 final of 6.07.2021
Addition of the inter-institutional reference

The text shall read as follows:

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea,
l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Scopo della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980"), ad oggi ratificata da 101 paesi tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è ristabilire lo status quo assicurando, grazie a un sistema di cooperazione tra le autorità centrali nominate da ciascuno Stato contraente, l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

Poiché prevenire la sottrazione di minori è un principio essenziale della politica dell'UE nel settore dei diritti del minore, l'Unione si attiva a livello internazionale per favorire una migliore applicazione della convenzione dell'Aia del 1980 e incoraggia gli Stati terzi ad aderirvi.

Il 10 luglio 2017 la Tunisia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980, che è entrata in vigore nel paese il 1° ottobre 2017.

L'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che l'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

La sussistenza della competenza esclusiva dell'UE in materia di accettazione dell'adesione di uno Stato terzo alla convenzione dell'Aia del 1980 è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, consultata su iniziativa della Commissione.

Il 14 ottobre 2014, con parere 1/13, la Corte ha dichiarato che l'accettazione dell'adesione di uno Stato terzo alla convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all'Aia il 25 ottobre 1980, rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

La Corte ha insistito sull'esigenza di uniformità a livello di UE al fine di evitare una "geometria variabile" tra gli Stati membri.

Dal momento che la sottrazione internazionale di minori rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, la decisione di accettare o meno l'adesione della Tunisia deve essere presa a livello dell'UE con decisione del Consiglio. È pertanto opportuno che gli Stati membri dell'Unione europea depositino la dichiarazione di accettazione relativa all'adesione della Tunisia nell'interesse dell'Unione europea.

In seguito all'accettazione da parte degli Stati membri dell'Unione europea, la convenzione dell'Aia del 1980 avrà effetto nei rapporti tra la Tunisia e gli Stati membri dell'UE ad eccezione della Danimarca.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Per quanto riguarda la sottrazione di minori da parte di un genitore, la convenzione dell'Aia del 1980 è l'omologo a livello internazionale del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio (noto come regolamento "Bruxelles II bis"), che rappresenta la pietra angolare della cooperazione giudiziaria europea in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Uno dei principali obiettivi di tale regolamento è dissuadere la sottrazione di minori tra Stati membri, istituendo procedure per garantire il tempestivo ritorno del minore nello Stato membro di residenza abituale. A tal fine, il regolamento Bruxelles II bis integra, all'articolo 11, la procedura stabilita nella convenzione dell'Aia del 1980 e la completa, chiarendone alcuni aspetti, in particolare l'audizione del minore, il termine per pronunciare una decisione dopo la presentazione di una domanda di ritorno e i motivi di non ritorno del minore. Introduce inoltre disposizioni che disciplinano i casi di conflitto tra provvedimenti che autorizzano il ritorno e provvedimenti che lo negano, pronunciati in Stati membri diversi.

A livello internazionale l'Unione europea sostiene l'adesione dei paesi terzi alla convenzione dell'Aia del 1980, affinché i suoi Stati membri possano fare affidamento su un quadro giuridico comune in materia di sottrazione internazionale di minori.

Tra giugno 2015 e febbraio 2019 sono state già adottate 18 decisioni del Consiglio volte ad accettare l'adesione di 26 paesi terzi (Marocco, Singapore, Federazione russa, Albania, Andorra, Seychelles, Armenia, Repubblica di Corea, Kazakistan, Perù, Georgia, Sud Africa, Cile, Islanda, Bahamas, Panama, Uruguay, Colombia, El Salvador, San Marino, Repubblica dominicana, Bielorussia, Uzbekistan, Honduras, Ecuador e Ucraina) alla convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori¹.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta ha un evidente collegamento con l'obiettivo generale della tutela dei diritti del minore, sancito dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il sistema della convenzione dell'Aia del 1980 è inteso a tutelare i minori dagli effetti dannosi della sottrazione da parte di un genitore e garantire che il minore possa mantenere rapporti con entrambi i genitori, ad esempio garantendo l'effettivo esercizio del diritto di visita.

Vale la pena ricordare anche il collegamento con la promozione dell'uso della mediazione nella risoluzione delle controversie familiari transfrontaliere. La direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale² si applica, tra l'altro, al diritto di famiglia all'interno dello spazio giudiziario europeo comune. La convenzione dell'Aia del 1980 incoraggia inoltre la risoluzione amichevole delle controversie familiari.

¹ Sono state già adottate 18 decisioni del Consiglio che autorizzano taluni Stati membri ad accettare l'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 rispettivamente da parte di **Andorra** (decisione (UE) 2015/1023 del Consiglio del 15 giugno 2015), **Seychelles** (decisione (UE) 2015/2354 del Consiglio del 10 dicembre 2015), **Russia** (decisione (UE) 2015/2355 del Consiglio del 10 dicembre 2015), **Albania** (decisione (UE) 2015/2356 del Consiglio del 10 dicembre 2015), **Singapore** (decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio del 15 giugno 2015), **Marocco** (decisione (UE) 2015/2357 del Consiglio del 10 dicembre 2015), **Armenia** (decisione (UE) 2015/2358 del Consiglio del 10 dicembre 2015), **Repubblica di Corea** (decisione (UE) 2016/2313 del Consiglio dell'8 dicembre 2016), **Kazakistan** (decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio dell'8 dicembre 2016), **Perù** (decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio dell'8 dicembre 2016), **Georgia** e **Sud Africa** (decisione (UE) 2017/2462 del Consiglio del 18 dicembre 2017), **Cile**, **Islanda** e **Bahamas** (decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio del 18 dicembre 2017), **Panama**, **Uruguay**, **Colombia** ed **El Salvador** (decisione (UE) 2017/2464 del Consiglio del 18 dicembre 2017), **San Marino** (decisione (UE) 2017/2463 del Consiglio del 18 dicembre 2017), **Repubblica dominicana** (decisione (UE) 2019/305 del Consiglio del 18 febbraio 2019), **Ecuador** e **Ucraina** (decisione (UE) 2019/306 del Consiglio del 18 febbraio 2019), **Honduras** (decisione (UE) 2019/307 del Consiglio del 18 febbraio 2019), **Bielorussia** e **Uzbekistan** (decisione (UE) 2019/308 del Consiglio del 18 febbraio 2019).

² Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

Una delle guide alle buone prassi nell'ambito della convenzione dell'Aia del 1980 pubblicate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato riguarda il ricorso alla mediazione per la risoluzione dei conflitti familiari internazionali riguardanti i minori che rientrano nel campo di applicazione della convenzione. Su iniziativa della Commissione europea, la guida è stata tradotta in tutte le lingue dell'Unione diverse dall'inglese e dal francese, oltre che in arabo, per sostenere il dialogo con gli Stati che non hanno ancora ratificato la convenzione/aderito ad essa e aiutare a trovare soluzioni concrete per affrontare i problemi derivanti dalla sottrazione internazionale di minori³.

L'UE ha inoltre promosso la cooperazione a livello regionale, in particolare nel settore del diritto di famiglia, finanziando diverse attività nell'ambito del progetto EuroMed Justice. La componente del progetto denominata "risoluzione delle controversie transfrontaliere relative al diritto di famiglia" si incentra in particolare sui matrimoni misti, ponendo l'accento sulla risoluzione delle controversie in materia di diritti di affidamento e di visita attraverso la mediazione e l'agevolazione del diritto di visita (ad esempio tramite commissioni di conciliazione e centri di contatto). La Tunisia, insieme ad altri paesi mediterranei, ha beneficiato delle varie edizioni del progetto.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 38 della convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che "L'adesione [degli Stati aderenti] avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione". Poiché la decisione riguarda l'accettazione espressa, da parte degli Stati membri, dell'adesione di uno Stato aderente alla convenzione dell'Aia del 1980 nell'interesse dell'Unione, la base giuridica applicabile è l'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dato che la base giuridica sostanziale è l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

L'Irlanda è vincolata dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

• Proporzionalità

La presente proposta è redatta sulla falsariga delle decisioni già adottate dal Consiglio riguardanti la stessa materia e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di un'azione coerente dell'UE in materia di sottrazione internazionale di minori, garantendo che gli Stati membri dell'Unione europea accettino l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 entro un termine stabilito.

³ <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5568&dtid=3>

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri dell'Unione europea sono stati consultati dalla Commissione circa la loro intenzione di accettare l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980: una larghissima maggioranza di essi ha espresso parere favorevole.

Dalle discussioni svoltesi durante la riunione di esperti del 2 luglio 2019 è emerso che, salvo un'unica eccezione, gli Stati membri non hanno sollevato obiezioni in merito all'accettazione dell'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980.

La Commissione confida che ulteriori discussioni a livello tecnico in sede di Gruppo per le questioni di diritto civile del Consiglio permetteranno di raggiungere l'unanimità richiesta per l'adozione della decisione del Consiglio.

- **Assunzione e uso di perizie**

In vista della riunione di esperti del 2 luglio 2019 e durante il suo seguito, la Commissione ha mantenuto stretti contatti con la conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, con la delegazione dell'UE in Tunisia e con l'avvocato generale del ministero della Giustizia, responsabile della cooperazione giudiziaria in materia civile e designato quale referente presso l'autorità centrale.

- **Valutazione d'impatto**

Come per le 18 decisioni già adottate dal Consiglio tra il 2015 e il 2019 riguardanti l'accettazione dell'adesione di taluni Stati terzi alla convenzione dell'Aia del 1980, non è stata svolta una specifica valutazione d'impatto, data la natura del presente atto legislativo. Tuttavia, il livello di attuazione della convenzione da parte della Tunisia è stato esaminato nel corso della riunione di esperti del 2 luglio 2019, nella quale erano rappresentati tutti gli Stati membri dell'UE. Successivamente alla riunione, la Commissione ha seguito attentamente gli ulteriori sviluppi della situazione in Tunisia.

In un primo tempo, le autorità tunisine avevano ritenuto che non fosse indispensabile adottare una normativa di attuazione per applicare la convenzione dell'Aia del 1980 in quanto le convenzioni internazionali sono direttamente applicabili nel sistema giudiziario tunisino. Tuttavia, dalle numerose azioni di formazione e dai vari seminari organizzati, anche nell'ambito del progetto EuroMed Justice e dell'IRZ (*Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit* - Fondazione tedesca per la cooperazione giuridica internazionale), è emerso che secondo funzionari e giudici la legislazione nazionale attualmente in vigore non è sufficiente a soddisfare le prescrizioni della convenzione dell'Aia.

In particolare, la procedura di rientro del minore nel luogo di residenza abituale dopo la sottrazione da parte di un genitore dovrebbe essere chiaramente inserita nell'ordinamento giuridico tunisino. A tal fine è stata istituita presso il ministero tunisino della Giustizia una commissione incaricata di elaborare la legge di attuazione da presentare al governo. Successivamente, tale legge dovrebbe essere adottata dal Parlamento.

L'UNICEF (nello specifico l'ufficio *Soutien Système Justice des Enfants*) sosterrà la nuova unità *Justice pour les enfants* del ministero della Giustizia, incaricata di rivedere la legislazione e proporre politiche conformi alle convenzioni internazionali sui diritti dei minori nonché attività di formazione di operatori della giustizia. L'ufficio *Soutien Système Justice des*

Enfants organizzerà con l'*Ecole Nationale de la Magistrature* una formazione specifica destinata ai giudici cui spetterà applicare la convenzione.

Benché sia evidente che la Tunisia deve ancora porre in essere una legislazione di attuazione adeguata, le esperienze di alcuni Stati membri (come la Francia) sono positive nella misura in cui è stato istituito un quadro giuridico. In effetti, il ricorso alle relazioni instaurate con gli Stati membri dell'UE nel quadro del trattato è considerato molto importante dalle autorità tunisine, che hanno fatto riferimento ad accordi bilaterali preesistenti (le cosiddette commissioni miste) in vigore con Francia, Belgio, Svezia e Norvegia. Un quadro giuridico comune con tutti gli Stati membri dell'UE, rappresentato dalla convenzione dell'Aia del 1980, agevolerebbe il trattamento e la risoluzione delle controversie transfrontaliere, anche in attesa dell'adozione della legislazione di attuazione.

La Tunisia ha inoltre espresso l'auspicio che vengano organizzate ulteriori azioni di formazione da realizzare negli Stati membri dell'UE, preferibilmente francofoni. Un seminario di questo tipo era già stato organizzato dall'autorità centrale francese nel novembre 2018.

L'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 è stata accettata da 11 parti contraenti, compresa la Svizzera.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Poiché la proposta riguarda soltanto l'autorizzazione data agli Stati membri dell'Unione europea ad accettare l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980, il monitoraggio della sua attuazione si limita al rispetto, da parte degli Stati membri, della formulazione della dichiarazione, dei termini di deposito e della comunicazione del deposito alla Commissione, come stabilito nella decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003⁵ ("regolamento Bruxelles II bis"), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980") la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

⁴ GU C del , pag. .

⁵ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il 10 luglio 2017 la Tunisia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980, che è entrata in vigore nel paese il 1° ottobre 2017.
- (11) Una valutazione della situazione della Tunisia ha portato alla conclusione che gli Stati membri dell'Unione europea sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Tunisia a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) È quindi opportuno che gli Stati membri dell'Unione europea siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell'adesione della Tunisia nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.
- (13) L'Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri dell'Unione europea sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980").

Gli Stati membri dell'Unione europea, non oltre ... [dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione], depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

"La/II/I/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/... del Consiglio".

Gli Stati membri dell'Unione europea informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Tunisia e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*